



**Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia**

**AREA TECNICA URBANISTICA -
ORDINANZA SINDACALE
n.5 del 05/01/2021**

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per inagibilità di un'abitazione in Via S. Anna, 11 a seguito di incendio Proprietà: [REDACTED], residente in [REDACTED]; Conduttore: [REDACTED] residente in [REDACTED]; Edificio sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia pervenuta in data 01.01.2021, Prot. 45/2021 - relativa all'intervento eseguito in Via Sant'Anna al civico n. 11 presso l'abitazione di proprietà del Sig. [REDACTED] e di cui il conduttore è il Sig. [REDACTED], a seguito di un incendio che ha interessato la copertura dell'abitazione composta da un piano fuori terra;

VISTA la relazione del Comando dei Vigili del Fuoco dalla quale emerge quanto segue:
- a seguito dei danni comportati dall'incendio, l'immobile di cui trattasi necessita di approfondita verifica tecnica da parte di professionista abilitato, al fine di individuare tutti gli interventi necessari per ripristinare le condizioni dello stabile, oltre che verificare le condizioni degli impianti di servizio, all'occorrenza producendo dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008.

- nelle more dei provvedimenti richiesti, l'impianto elettrico dell'immobile, danneggiato dall'incendio e da infiltrazioni d'acqua utilizzata per lo spegnimento, dovrà rimanere disattivato. Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni;

ESEGUITE le verifiche catastali ed anagrafiche finalizzate ad identificare il proprietario dell'immobile e gli occupanti che risultano così distinti:

Proprietà: [REDACTED], residente in [REDACTED];

Conduttore: [REDACTED] residente in [REDACTED];

Dati catastali: abitazione sita in Via Sant'Anna n. 11, Fg. 11 mapp. 173;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra:

- di dichiarare l'inagibilità dell'edificio di cui trattasi ubicato in Via Sant'Anna al civico n. 11;
- adottare ogni misura precauzionale finalizzata a garantire la pubblica e privata incolumità presso l'immobile sopra menzionato, di proprietà del sig. [REDACTED], residente in [REDACTED]

CONSIDERATO che la parte di tetto ammalorata con i relativi materiali interessati dall'incendio dovranno essere oggetto di regolare smaltimento tramite ditte autorizzate;

RILEVATO che il citato immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

RITENUTO, pertanto di interdire l'accesso all'area oggetto dell'incendio fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza dell'edificio, previa verifica tecnica da parte di professionista abilitato, al fine di individuare tutti gli interventi necessari per ripristinare le condizioni dello stabile, oltre che verificare le condizioni degli impianti di servizio, all'occorrenza producendo dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008;

DATO ATTO che l'edificio interessato dall'incendio sopra descritto, dichiarato inagibile, non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, se non dopo l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino delle condizioni dello stabile per i quali il proprietario dovrà presentare quanto previsto per legge per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio tenuto conto che l'immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che anche le parti non interessate dall'incendio, parimenti dichiarate inagibili, prima di essere riutilizzate dovranno essere comunque verificate puntualmente e scrupolosamente da parte di professionisti esperti e con rilascio delle idonee certificazioni;

RILEVATO che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (incendio) per cui si impone di provvedere con urgenza al fine di salvaguardare la la privata e pubblica incolumità;

RICHIAMATO l'art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

;

DICHIARA
per i motivi esposti in premessa

l'inagibilità dell'edificio ubicato in Via Sant'Anna al civico n. 11, meglio individuato al Fg. 11 mapp. 173, inibendone l'utilizzo ai proprietari, agli utilizzatori e ai residenti sino al perdurare delle condizioni rilevate.

ORDINA

1) A chiunque, il divieto di accedere all'interno della proprietà in Via Sant'Anna al civico n. 11 individuata catastalmente al Fg. 11 mapp. 173 di proprietà del sig. [REDACTED], residente in [REDACTED], con esclusione dei tecnici incaricati ad individuare tutti gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza dello stabile, oltre che verificare le condizioni degli impianti di servizio, all'occorrenza producendo dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008;

2) al signor [REDACTED], residente in [REDACTED], in qualità di proprietario dell'immobile ubicato in via S. Anna n. 11, censito catastalmente al Fg. 11 mapp. 173:

a) di mettere in atto immediatamente e senza indugio tutte le misure provvisorie e di messa in sicurezza dell'edificio di cui al punto 1 atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica e privata, avvalendosi di professionisti e ditte specializzate.

b) di incaricare un professionista abilitato ai sensi di legge per effettuare un'approfondita verifica tecnica, al fine di individuare tutti gli interventi necessari per ripristinare le condizioni dello stabile, oltre che verificare le condizioni degli impianti di servizio, all'occorrenza producendo dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008, rimuovendo la situazione di pericolo e salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

c) che anche le parti non interessate dall'incendio, ma dichiarate inagibili, prima di essere riutilizzate dovranno essere comunque verificate puntualmente e scrupolosamente da parte di professionisti esperti e con rilascio delle idonee certificazioni.

d) l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino delle condizioni dello stabile per i quali il proprietario dovrà presentare quanto previsto per legge per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio tenuto conto che l'immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

e) di provvedere al regolare smaltimento della parte di tetto ammalorata con i relativi materiali interessati dall'incendio tramite ditte autorizzate;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente atto è notificato a:

Proprietà: [REDACTED] residente in [REDACTED]

Conduttore: [REDACTED] residente in [REDACTED];

e trasmesso per conoscenza:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia

**all'Ufficio Anagrafe del Comune di Lonato del Garda, sede;
all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Lonato del Garda, sede.
alla Soprintendenza dei Beni Ambientali di Brescia;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia**

IL SINDACO

Dott. Roberto Tardani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa